

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 529-A)  
ALLEGATO

## PARERI ALLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

*espressi dalle Commissioni permanenti*

*1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, artigianato), 11<sup>a</sup> (Lavoro e previdenza sociale) e 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)*

*con annesse*

*proposte di parere risultate precluse o non approvate*

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza

**INDICE***Pareri:*

1 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	Pag.	5
6 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	7
10 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	8
11 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	11
12 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	12

*Proposte di parere risultate precluse o non approvate:*

1 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	17
6 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	17
11 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	»	22

**PARERI**



**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore COVATTA)

9 marzo 1984

La Commissione, dopo approfondito esame, esprime, a maggioranza, parere favorevole, sotto il profilo della legittimità costituzionale, al complessivo contenuto del disegno di legge.

Più in particolare osserva quanto segue:

1) per quanto riguarda l'articolo 1 del decreto, esso contiene una disciplina introducibile solo per atto legislativo. Ed infatti, se è vero che il contenimento della « media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati » potrebbe essere conseguito anche attraverso l'impiego dei vigenti strumenti amministrativi, è anche vero che solo la legge può imporre, con la forza sua propria, l'invalidabilità del predetto « tetto » massimo: proprio perciò la disposizione ha carattere innovativo e ciò legittimo, anche sotto il profilo costituzionale, il predetto articolo 1. Valuterà la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nella legge di conversione, contestuali disposizioni relative al ripiano dei bilanci dei soggetti ai quali l'imposizione dei limiti massimi di aumenti si rivolge;

2) nessun dubbio di legittimità costituzionale investe il disposto dell'articolo 2 (verificherà la Commissione di merito la sussistenza della necessaria copertura) e dell'articolo 4.

La Commissione ha proceduto ad un esame, particolarmente approfondito, del disposto dell'articolo 3 del decreto, e qui si riassumono le motivazioni che sorreggono le conclusioni alle quali essa è pervenuta.

a) Superato — in seguito al voto dell'Assemblea, come previsto dall'articolo 78 del Regolamento — il problema della sussistenza dei presupposti del ricorso a decreto-legge (articolo 77 della Costituzione), si è posto il tema principale di legittimità costituzionale, che può essere così riassunto: se la legge possa legittimamente interferire con l'autonomia garantita dall'articolo 39 della Costituzione e, almeno in certa misura, compimerla. A tale interrogativo la Commissione dà risposta positiva (coerente con pronunzie della Corte costituzionale), fondata sulla considerazione che nessuna disposizione (esplicita o desumibile da interpretazione sistematica) convalida in alcun modo l'ipotesi di una vera e propria riserva di materia alla contrattazione collettiva; l'intero sistema, al contrario, giustifica interventi legislativi che assicurino il primato di un nucleo essenziale di interessi generali, che, se non soddisfatto, travolgerebbe ogni altro interesse (compreso quello dei lavoratori).

b) Tuttavia per il grado di tutela che la Costituzione conferisce all'autonomia di contrattazione collettiva, per il legittimo intervento della legge sono necessari il concorso

di circostanze eccezionali e la finalizzazione ad obiettivi qualificati da un alto grado di interesse generale: il che nella specie ricorre, non potendosi dubitare che la lotta all'inflazione — che caratterizza l'intero quadro delle misure nel quale il disposto in esame si inserisce — concorra a creare le premesse per la ripresa economica.

c) La legittimità in riferimento all'articolo 39 della Costituzione trova convalida nella legittimità in riferimento all'articolo 36 della Costituzione (per l'articolo 3 della Costituzione la Commissione ritiene non si ponga alcun problema). E difatti non è vero che qualsiasi intervento sulla « retribuzione » incorra perciò stesso in una violazione dell'articolo 36 della Costituzione, per integrare la quale è necessario un intervento così riduttivo da ledere il « nucleo minimo » garantito della citata disposizione costituzionale: il che nella specie manifestamente non si verifica. Va aggiunto che la misura legislativa in esame è da valutare anche nella sua capacità di assicurare ai lavoratori, attraverso il perseguimento di un complessivo indirizzo antinflattivo, un salario reale. Il che trova conferma se all'in-

tervento riduttivo sull'indennità di contingenza si aggiunge il preciso impegno del Governo, esplicitato nel protocollo, ad adottare « le opportune misure di garanzie a favore delle retribuzioni » attraverso « interventi fiscali e parafiscali ove non si raggiungesse nel 1984 l'obiettivo che la manovra si propone ».

Valuterà la Commissione di merito se, a questo proposito, sia opportuno e possibile introdurre nella legge di conversione puntuali disposizioni idonee a già tradurre in testo legislativo l'assunto impegno governativo.

d) Per quanto riguarda le retribuzioni maturate dal 1° febbraio al 16 febbraio 1984 (vale a dire prima dell'entrata in vigore del decreto-legge) la Commissione ritiene che la questione non si ponga in termini diversi da quella generale e già esaminata, giacchè la determinazione demandata ad apposita commissione ISTAT condiziona la maturazione di un puntuale diritto: e tale determinazione è intervenuta nella vigenza del decreto, e quindi, in applicazione del suo disposto limitativo.

PARERE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Estensore RUBBI)

9 marzo 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, esprime a maggioranza parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

1. Le norme contenute nel decreto-legge — che si inserisce in una più ampia manovra di politica economica entro la quale devono trovare completa realizzazione una rigorosa politica di bilancio e una coerente politica monetaria — recano un contributo sia pur temporaneo alla ulteriore attuazione del processo di rientro dall'inflazione, consentendo al nostro sistema economico di acquisire quella maggiore competitività che, nell'attuale più favorevole situazione del mercato internazionale, già nel corso del 1984, può recare al sistema medesimo un incremento di esportazioni, di investimenti, e quindi di attività produttiva e di occupazione.

2. Considerato che gli effetti diretti ed indiretti delle misure adottate in materia di prezzi e tariffe, di integrazione degli assegni familiari per i redditi medio-bassi, di revisione del prontuario terapeutico, di canoni di affitto delle abitazioni, di numero massimo di punti della scala mobile per il 1984, sono tali da assicurare il mantenimento di un pari potere di acquisto delle pur minori retribuzioni nominali nel caso in cui il tasso di inflazione scenda al livello programmato, il Governo può valutare la opportunità di proporre che il testo del disegno di legge di conversione venga inte-

grato con una norma attraverso cui — in sintonia con quanto dal Governo medesimo indicato nel protocollo d'intesa proposto e al quale la maggioranza delle parti sociali ha dato adesione — venga assicurata per il 1984 l'invarianza del livello delle retribuzioni reali, senza tuttavia aumento del disavanzo pubblico, anche nell'eventualità in cui il tasso d'inflazione medio annuo effettivo depurato dovesse superare il tasso programmato.

3. Gli effetti sulla finanza pubblica delle disposizioni contenute nel decreto sono di segno opposto e, in particolare, riguardano minori oneri inerenti il minore importo dei beni e dei servizi e, segnatamente, delle retribuzioni lorde dei dipendenti pubblici e delle pensioni del settore pubblico, nonché il minor costo del servizio del debito pubblico come — per contro — le minori entrate per il minore ammontare del gettito fiscale (entro cui, di maggior rilievo, quello riguardante le imposte dirette) e delle entrate nella sanità per *tickets*, nonché le maggiori erogazioni per le modifiche apportate al regime degli assegni integrativi degli assegni familiari, e, di maggior consistenza, per le misure che saranno adottate a favore delle aziende pubbliche a compenso dei minori introiti realizzati in conseguenza del contenimento delle tariffe e dei prezzi amministrati.

Di tali variazioni del fabbisogno pubblico appare necessario stimare le dimensioni sotto il profilo della cassa come sotto il profilo della competenza, anche al fine di poter deliberare la necessaria copertura nel caso in cui si abbia a verificare un aumento del fabbisogno.

**PARERE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

(Estensore FONTANA)

La Commissione, nell'esprimere parere favorevole al provvedimento relativo alla conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, recante « Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza », rileva che le misure in esso prospettate sono da ritenersi idonee al fine di concorrere a determinare le condizioni necessarie per la ripresa economica ed occupazionale del Paese.

In particolare il rientro dell'inflazione, condizione imprescindibile non solo ai fini della ripresa, ma anche per la tutela del salario reale dei lavoratori, deve essere perseguito, oltre che con una efficace politica dei redditi, di cui il provvedimento si fa carico, anche con efficaci misure tese al rinnovamento strutturale sia degli assetti sociali, amministrativi non meno che di quelli produttivi.

A tal fine la Commissione ritiene che la riformulazione dell'attuale strumentazione legislativa per la politica industriale, la riforma degli strumenti per la gestione del mercato del lavoro, la riduzione del costo del denaro, ed il perseguimento di una più efficace giustizia tributaria, elementi che tra l'altro hanno formato oggetto del recente confronto fra Governo e partiti sociali, debbano trovare una rapida ed organica definizione in modo da assicurare tempestività ed efficacia alla manovra economica in atto.

I Gruppi comunista e della Sinistra indipendente esprimono, sullo stesso provvedi-

mento, un giudizio negativo, motivato dalle seguenti considerazioni.

1) Per la prima volta in regime democratico il decreto-legge interviene in modo unilaterale su una materia, come la contrattazione tra sindacati dei lavoratori e le associazioni degli imprenditori, che la giurisprudenza costituzionale, la costante prassi istituzionale, lo stesso modello di relazioni industriali che si è configurato storicamente nel nostro Paese, hanno preservato nella sua sostanziale autonomia.

Non vi sono precedenti nella storia della Repubblica. Anche il paragone con le decisioni prese dal Governo e dal Parlamento in materia salariale nel 1977 e nel 1983 non regge alla prova di una semplice constatazione: in quell'occasione ci fu il consenso di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ci fu, seppure *a posteriori*, un confronto con la base organizzata dei sindacati. Inoltre, in questa occasione, a differenza del 1983, non c'era nessuna diffida per l'accordo in vigore (l'accordo firmato il 22 gennaio 1983). Il decreto, infine, raccoglie solo molto parzialmente lo stesso verbale d'intesa proposto dal Governo il 14 gennaio.

Vi è stata, quindi, una svolta grave e pericolosa nell'atteggiamento governativo: si è imposta, con atto unilaterale e perentorio, una decisione che ha creato gravi conflitti sociali e reso ancora più difficile, problematica, inefficace la gestione delle relazioni industriali, la vita stessa delle imprese, così come è disegnata da una corretta inter-



pretazione dell'articolo 39 della Costituzione repubblicana.

2) Anche l'articolo 3 della Costituzione viene colpito dal decreto: l'eguaglianza dei cittadini non può essere garantita da un atto legislativo che riguardi non già un principio generale, ma uno specifico contratto e le categorie contraenti.

Anche dal punto di vista delle cosiddette contropartite sociali contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 2 del decreto ci si trova di fronte a decisioni che rischierebbero di determinare nuove disparità di trattamento tra i lavoratori.

3) Se l'obiettivo dichiarato del decreto è la lotta all'inflazione occorre sottolineare l'inefficacia e l'iniquità della strada che si è scelta con l'articolo 3 del decreto.

Il costo medio del lavoro non è la causa dell'inflazione. Esso decresce costantemente come percentuale sul fatturato delle imprese industriali. Dal 1983 le retribuzioni operaie aumentano in misura minore dei prezzi. L'inflazione è determinata principalmente dalla finanza pubblica, dal costo del denaro, dalle strozzature delle evasioni in sistema fiscale che limitano le entrate dello Stato, dalle speculazioni di grandi settori finanziari e commerciali.

Il costo del lavoro non è neppure la causa reale delle difficoltà dell'apparato produttivo nelle relazioni economiche e commerciali su scala mondiale: tali difficoltà derivano dalla scarsa efficienza del sistema nel suo insieme, sul terreno tecnologico dei servizi alle imprese, dell'organizzazione produttiva.

Ciò non significa che non esistano oggi problemi anche gravi che riguardano la struttura del salario; esso non risponde più alle esigenze della moderna organizzazione del lavoro. Le forze di progresso della società italiana debbono impegnarsi a cercare le vie di un'efficace riforma che garantisca i lavoratori e premi la professionalità.

Ma è iniquo colpire i salari e gli stipendi, che sono l'unico reddito sottoposto ad un reale controllo; è iniquo creare problemi per il livello di vita delle famiglie dei lavoratori dipendenti (tra l'altro cancellando

retribuzioni già acquisite) mentre la politica fiscale ha un'impronta nettamente conservatrice e antipopolare, mentre permane il vuoto di programmazione che blocca il rinnovamento e la ripresa dell'apparato produttivo, mentre si affidano le speranze del Paese ad un « aggancio » meccanico alla ripresa dell'economia internazionale. Senza modificazioni di politica economica ed industriale, senza una nuova politica di sviluppo, tale aggancio è incerto e precario, e rischia di causare nuovi e pericolosi squilibri nell'apparato produttivo e nella società. La lotta all'inflazione deve essere condotta con grande rigore proprio collegandosi ad una nuova politica di sviluppo, che sola può rendere più efficaci le scelte e può mobilitare le forze sociali.

La lotta all'inflazione fondata su un attacco alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è inefficace e determina tensioni che rendono precario e instabile lo stesso quadro politico.

Il decreto quindi non aumenta la competitività della nostra industria; anzi può indebolirla, per la crisi delle relazioni industriali, nel momento in cui più forte è lo scontro sui mercati mondiali.

4) Per i prezzi e le tariffe la manovra non è credibile:

a) se è vero che i tassi di aumento dei prezzi viaggiano ad una media annua del 13 per cento, stanti i dati dei mesi di gennaio e febbraio, occorrerebbe, per stare nella media del 10 per cento un aumento dello 0,4 per cento per ciascuno dei primi dieci mesi, pari ad un tasso annuo del 5 per cento, cosa del tutto improbabile da realizzare solo con provvedimenti amministrativi;

b) i meccanismi previsti per realizzare una media ponderale del 10 per cento per i prezzi e le tariffe amministrative non sono credibili:

— per l'inadeguatezza delle attuali strutture di controllo (ciò che segna la differenza del nostro Paese da altri in Europa e nel mondo che hanno realizzato strutture efficienti e trasparenti) e per il rifiuto di riforme nel settore, tant'è che l'aumento

dei prezzi amministrati ha una tendenza (13 per cento) maggiore di quelli non amministrati (12 per cento);

— l'assenza di qualsiasi elemento di programmazione che consenta di definire e concretizzare un tasso di aumento dei prezzi del 10 per cento, per l'espressione contenuta nel decreto « nella media ponderata », che resta ambigua nel suo significato concreto.

Inoltre va sottolineato come il decreto non contenga nè una previsione realistica del costo della manovra per la finanza pubblica, nè le modalità di copertura della spesa.

5) Vi è poi la questione degli strumenti indispensabili per governare un'efficace politica di controllo e, quando è necessario, di blocco dei prezzi e delle tariffe.

Il decreto indica il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il quale per la verità, anche se ha poteri quasi illimitati, non è mai stato in grado di usarli perchè la sua struttura è quella che risale al periodo bellico (i vari governi hanno sempre rifiutato una riforma, un adeguamento).

Il CIP infatti non può assolvere ai compiti che il decreto del Governo gli assegna, perchè non ha strumenti autonomi di valutazione. Come vengono elaborate le indagini sui costi delle imprese per stabilire se l'aumento richiesto è giustificato o no? Vi sono casi in cui le istruttorie sui costi sono elaborate dalle stesse imprese che hanno richiesto gli aumenti; oppure, come nel caso dei prodotti petroliferi, le analisi dei costi vengono effettuate da personale distaccato dall'ENI presso il CIP (il 30 per cento del personale addetto ai prezzi dei prodotti petroliferi è di provenienza ENI).

Ma anche questo Governo, come i precedenti, rifiuta di discutere le proposte per

la riforma del CIP e la istituzione di un osservatorio di analisi autonomo dalle parti sociali, dotato di strumenti sofisticati e di personale idoneo per una politica dei prezzi fondata sul massimo della trasparenza nella formazione dei costi e su di un sistema di informazione pubblica per consentire ai consumatori, alle organizzazioni sociali, agli operatori economici di partecipare, nelle sedi istituzionali qualificate, alla elaborazione della politica dei prezzi, come si prevede, fra l'altro, in una proposta che il PCI ha già presentato al Parlamento.

La grave lacuna operativa esistente nel settore del controllo dei prezzi, se aggiunge nuovi motivi di non-credibilità ad ogni politica realistica di « governo » dei prezzi, costituisce una falla ancora più disastrosa sul fronte dei prezzi petroliferi, i quali ormai, anche a causa dell'estensione della sorveglianza ad alcuni dei prodotti, rappresenta quasi una variabile indipendente che oggettivamente pesa sulla bilancia dei pagamenti e sull'inflazione in misura rilevante, nonostante la congiuntura internazionale calante relativamente ai prezzi e ancora sostenuta relativamente al cambio.

Sarebbe necessario avere — sia in relazione al controllo degli effetti inflazionistici, sia in rapporto alla necessità di contrattare la ristrutturazione del sistema petrolifero nazionale che è elemento decisivo per superare la dipendenza energetica del Paese — una struttura sufficientemente e modernamente attrezzata per un « governo » specifico dei prezzi petroliferi.

Ma questa struttura oggi è di fatto inesistente, mentre del tutto insufficiente è la struttura di controllo di tutti gli altri prezzi.

Anche di qui, dunque, la inattendibilità di una manovra economica di cui il decreto, in particolare col suo articolo 1 relativo alla manovra sui prezzi, dovrebbe essere strumento fondamentale.

**PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE  
(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)**

(Estensore CENGARLE)

9 marzo 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole sugli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 10, che concernono materia di sua competenza.

**PARERE DELLA 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(IGIENE E SANITA)

(Estensore BOMPIANI)

9 marzo 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 4 del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, udite le dichiarazioni del Ministro della sanità e valutate le conseguenze che lo slittamento del termine per la revisione del prontuario terapeutico, fissato dal suddetto articolo 4, dal 12 febbraio al 15 aprile 1984, potrebbe comportare sia sulla manovra di riordinamento del settore farmaceutico (collegato alla revisione del prontuario anzidetto) sia sulle previsioni di una possibile minore efficienza dell'azione di risparmio nel settore, esprime parere favorevole.

Fa poi presente di avere impegnato il Ministro della sanità a riferire entro il 30 aprile sull'andamento della spesa nel settore, per dare certezza alle Unità sanitarie locali ed agli operatori sulla manovra complessiva del fondo sanitario nazionale per il 1984 e per valutare il previsto effetto di risanamento del settore farmaceutico connesso al piano per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica sui farmaci.

Il Gruppo dei senatori comunisti ed il Gruppo della Sinistra indipendente dissentono da tale parere.

Le motivazioni del dissenso, espresse dal senatore Ranalli, sono qui di seguito riportate.

I Gruppi suddetti pongono l'attenzione sui seguenti punti.

1. — Il Governo, attraverso l'articolo 4, secondo le dichiarazioni rese dal Ministro della sanità alla 12<sup>a</sup> Commissione, intende procedere ad una semplice ridistribuzione dei farmaci nelle fasce istituite con il decreto 25 maggio 1983, trasferendo alcune categorie di farmaci importanti e realmente necessari dalla fascia A, esente da forme di compartecipazione dei cittadini, alla fascia B, gravata da *tickets* percentuali e sulla ricetta. L'effetto che con tale operazione si vuole raggiungere è quello di restringere sensibilmente l'area dei farmaci gratuiti ed ampliare l'elenco dei medicinali assoggettati ai *tickets* caricando pesantemente sui cittadini e soprattutto sulle categorie sociali più deboli e su coloro che, per età e condizioni psico-fisiche, sono più esposti alla malattia, oneri aggiuntivi per la somma non trascurabile di circa 2.300 miliardi.

2. — La decisione grave del Governo di ridurre la revisione generale del prontuario terapeutico, di cui all'articolo 32 della legge n. 730 del 1983, ad una manovra esclusivamente finanziaria, socialmente ingiusta ed odiosa, conferma che l'imposizione di un « tetto » di 4.000 miliardi alla spesa farmaceutica per l'esercizio finanziario 1984, era priva di ogni obiettivo riscontro di fattibilità, non era in alcun modo inquadrata in un serio progetto di misure mirate al contenimento del consumo dei farmaci, e, quindi, malcelava l'ipotesi di addossare successivamente sui cittadini il taglio dei 2.300 mi-

liardi, per recuperare una parte delle risorse che non si sono volute stanziare nel fondo sanitario nazionale

3. — L'indirizzo del Governo continua ad essere opposto a quello sancito, in materia di farmaci dalla riforma sanitaria, e in particolare dagli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n. 833 del 1978. La produzione e la distribuzione del farmaco, infatti, devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della produzione. Il prontuario nazionale deve includere i farmaci concedibili tramite il Servizio sanitario nazionale sulla base della loro efficacia terapeutica, economicità del prodotto e chiarezza della classificazione. I governi hanno proceduto contro queste chiare indicazioni venendo meno al dovere di registrare i soli farmaci di provata efficacia terapeutica, di promuovere la pulizia reale del prontuario terapeutico, il controllo sull'attività dell'industria, l'informazione del medico e di fare un uso coerente degli strumenti amministrativi dello Stato, cioè la registrazione, la revisione, la determinazione dei prezzi, il prontuario e la farmacopea. In conseguenza di tale condotta politica, la qualità dei farmaci complessivamente messi a disposizione del cittadino tramite il Servizio sanitario nazionale, giudicati in base alla loro provata efficacia e razionalità, nonché la loro utilizzazione pratica, non hanno subito miglioramenti sostanziali rispetto alla insoddisfacente situazione riscontrata in accurata analisi del passato.

4. — Urge, pertanto, ricondurre la politica del farmaco agli obiettivi fissati dal Servizio sanitario nazionale, che deve avere a disposizione farmaci efficaci ed economici e che deve poter contare su di un'industria farmaceutica, impegnata in una riconversione produttiva più rapida rispetto alle esigenze del mercato, sostenuta da progetti di ricerca finalizzati, che possono garantire ad operatori e malati nuovi composti sempre più attivi e sicuri. Vanno rimosse tutte le remore e le resistenze che, in questi anni,

hanno condizionato le scelte politiche governative. Lo Stato non deve soggiacere alle illecite pressioni e agli inquinamenti di coloro che hanno operato per trasformare il prontuario terapeutico da uno strumento con finalità sanitarie ad uno strumento soprattutto economico, di sostegno indiretto e di indirizzo dell'assetto produttivo. La spesa per i farmaci non deve essere distorta né eccessiva e, nel contempo, la esclusione dal prontuario dei farmaci inutili, dannosi, obsoleti, se l'industria programma la sua riconversione, non può essere responsabile di dissesti aziendali.

5. — Il differimento al 15 aprile 1984 del termine per la revisione generale del prontuario terapeutico è tale da non offrire alcuna garanzia sulla volontà di operare per una svolta nella politica del farmaco, da promuoversi nella sua organicità di produzione con prevalente finalità pubblica, con registrazione verificata dalla sperimentazione farmacologica e clinica, con chiarezza scientifica nella classificazione del farmaco, ed inclusione rigorosa nel prontuario terapeutico, con riferimento agli unici criteri possibili che sono quelli scritti nella legge n. 833 del 1978. Il termine breve del 15 aprile è, al contrario, conferma che la scelta del Governo è unicamente finalizzata, attraverso il passaggio dei farmaci da un elenco all'altro e l'incremento dei *tickets*, a rastrellare nuove risorse a carico dei cittadini per ridurre il *deficit* del fondo sanitario nazionale, volutamente sottostimato in 34 mila miliardi. Il Governo, così operando rinuncia ancora una volta a ricercare il necessario equilibrio tra i preminenti interessi sanitari del farmaco e la riorganizzazione del settore produttivo, che non può essere accollata al Servizio sanitario nazionale e tantomeno può essere pagata dalla collettività con la mediocre qualità dei medicinali.

6. — Il Gruppo comunista e il Gruppo della Sinistra indipendente pertanto, ribadiscono i gravi ritardi del Governo ad adeguarsi agli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n. 833 del 1978; sollecitano il Governo al rispetto degli obiettivi, dei criteri e della metodolo-

gia fissati dalla riforma sanitaria, che devono prevalere nel lavoro del comitato nazionale incaricato della rielaborazione del prontuario terapeutico ed in ogni altra struttura amministrativa dello Stato coinvolta nei processi di formazione del prontuario stesso.

Nel confermare la ingiustizia sociale dei *tickets* di cui reclamano la abolizione, i suddetti Gruppi indicano come strumenti di un incisivo intervento per il contenimento del consumo del farmaco:

a) una vasta ed efficace opera di educazione sanitaria dei cittadini da sviluppare con iniziative che coinvolgono la scuola, le comunicazioni di massa e gli operatori sanitari;

b) una formazione del medico aderente alle nuove prospettive aperte dal Servizio sanitario nazionale ed alle conoscenze scientifiche più aggiornate nel campo dei medicinali, costruendo un vero servizio pubblico di informazione scientifica dei medici e trasformando radicalmente la stessa confezione del prontuario con nomenclatura e classificazione dei farmaci in modo che lo stesso prontuario possa costituire un reale contributo operativo per i medici;

c) regole di comportamento degli operatori sanitari la cui autonomia diagnostica e terapeutica deve riflettersi in una sana e corretta gestione delle prescrizioni;

d) la definizione di un programma di riconversione industriale del settore farmaceutico, col concerto di tutti i Ministeri interessati, con l'obiettivo prioritario di un adeguamento rapido alle necessità del Servizio sanitario nazionale ed ai livelli delle produzioni straniere.

Il Gruppo comunista ed il Gruppo della Sinistra indipendente premesse tali considerazioni, al fine di indurre il Governo ad una impostazione diversa e nuova rispetto a quella enunciata, che sia finalmente in grado di gettare le basi di un mutamento sostanziale nella politica del farmaco e nella gestione del prontuario terapeutico, come strumento centrale di attuazione della riforma sanitaria, nell'esprimere parere contrario rispetto all'articolo 4 del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, chiedono che sia fissato al 31 dicembre 1984 il limite entro il quale procedere alla revisione generale del prontuario terapeutico.

**PROPOSTE DI PARERE RISULTATE PRECLUSE  
O NON APPROVATE**





**1ª Commissione permanente** (*Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione*)

La 1ª Commissione, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 10 del 1984, esprime parere contrario al provvedimento.

La Commissione osserva che la normativa del decreto travolge l'autonomia contrattuale e sindacale, tutelata dall'articolo 39 della Costituzione, rendendo inoperanti le disposizioni di un accordo sindacale vigente.

L'intervento legislativo, esperito prescindendo dal consenso delle parti contraenti, costituisce un flagrante eccesso rispetto all'oggetto e ai limiti propri della legislazione ordinaria. Viene in tal modo soppressa la garanzia assicurata dall'articolo 39 della Costituzione alle associazioni sindacali per la regolazione dei conflitti di interesse mediante contratto.

La violazione riguarda anche l'articolo 3 della Costituzione in quanto l'articolo 3 del decreto determina una situazione di svantaggio per i soli lavoratori dipendenti mentre prevede un vantaggio per tutte le categorie di cittadini; produce, inoltre, effetti più pesanti per le retribuzioni meno elevate, più vicine alla soglia di tutela considerata dall'articolo 36 della Costituzione, giungendo persino a colpire diritti già maturati.

DE SABBATA, PERNA, MAFFIOLETTI,  
TARAMELLI, FLAMIGNI, COSSUTTA,  
GHERBEZ, STEFANI, PASQUINO

\* \* \*

**6ª Commissione permanente** (*Finanze e tesoro*)

Il Gruppo comunista e quello della Sinistra indipendente, in sede di esame consultivo sul decreto n. 10 del 15 febbraio 1984, che avrebbe, secondo le intenzioni del Governo, il fine di continuare nell'azione antinflazionistica, per perseguire l'obiettivo del tasso di inflazione programmato nella mi-

**Risultata preclusa** (9 marzo 1984)

**Non approvata dalla Commissione** (9 marzo 1984)

sura del 10 per cento per il 1984 così come indicato nella relazione previsionale e programmatica, si richiamano al parere di minoranza già espresso in sede di discussione della legge finanziaria e di bilancio per l'anno medesimo.

Con tale parere già espresso si giudicava la manovra complessiva del Governo, messa in atto con la suddetta legge finanziaria e di bilancio, inadeguata e insufficiente al perseguimento degli obiettivi per far valere un tasso di inflazione programmato per il 1984 nella misura del 10 per cento. Nè tale obiettivo può essere perseguito con il decreto n. 10 del 15 febbraio 1984. Infatti tutti i dati relativi al tasso effettivo d'inflazione già verificatosi nei mesi di gennaio e febbraio 1984 unitamente agli effetti di trascinarsi dell'aumento già avvenuto in materia di prezzi e di tariffe del 1983 dimostrano che è pura utopia, con le misure proposte dal Governo, mantenere un tasso di inflazione nel 1984 nella misura del 10 per cento.

Considerato:

che con l'articolo 3 del decreto, di fatto, si predetermina unilateralmente una perdita secca del salario monetario e del suo potere di acquisto per il 1984 e con effetti perversi di trascinarsi per il 1985;

che tale perdita del potere di acquisto è tanto più elevata quanto più alta sarà la differenza tra inflazione effettiva e inflazione programmata per il 1984 e tanto più elevata risulterà la suddetta perdita a causa del permanere del drenaggio fiscale sui redditi da lavoro dipendente, in conseguenza del mancato adeguamento delle deduzioni soggettive e degli scaglioni di reddito al tasso di inflazione programmato per il 1984 oltre che per gli effetti negativi e di trascinarsi sul 1984 della maggiore inflazione verificatasi nel 1983 rispetto a quella programmata per lo stesso anno:

per questi motivi si propone, pertanto, di sopprimere l'articolo 3 che prefissa gli scatti di scala mobile per l'anno 1984, in quanto con tale predeterminazione non solo è violato il rapporto tra autonomia contrattuale delle parti sociali e i poteri del

Governo, ma di fatto è impedita quella pur auspicata riforma della struttura del salario, come vero problema da risolvere e che riguarda una materia di competenza delle parti sociali, e nel contempo viene ostacolato e ritardato un accordo nella contrattazione salariale sui meccanismi attuali di funzionamento della stessa scala mobile.

Considerato inoltre che:

la verifica dell'accordo del 22 gennaio 1983, intervenuto tra il Governo e le parti sociali, consente di constatare che nell'anno 1983 i redditi di lavoro dipendente sono stati di nuovo gravati da un drenaggio fiscale, derivante dal realizzarsi di un effettivo tasso di inflazione superiore rispetto a quello programmato per lo stesso anno; peraltro da gennaio 1984 persiste sugli stessi redditi un maggiore e ulteriore prelievo fiscale da drenaggio fiscale, a seguito del non avvenuto adeguamento e della non operatività contestuale immediata, delle deduzioni d'imposta soggettive e degli scaglioni di reddito relativi, già operanti per l'anno 1983:

pertanto e di conseguenza si propone di provvedere al recupero fiscale sui redditi dei lavoratori dipendenti del *fiscal-drag* relativo alla differenza tra il tasso d'inflazione effettivamente realizzatosi nel 1983 e quello programmato per lo stesso anno attraverso l'adeguamento proporzionale e conseguente delle deduzioni soggettive d'imposta e degli scaglioni di reddito già in vigore per il 1983.

È necessario peraltro procedere subito all'adeguamento delle suddette detrazioni di imposta e degli scaglioni di reddito al tasso di inflazione programmato per l'anno 1984, prevedendone il recupero fiscale, sui redditi da lavoro dipendente, con le stesse modalità e tempi operanti nel 1983.

In relazione all'articolo 1 del decreto si rileva:

1) che le disposizioni in esso contenute sono soltanto una parte della materia contenuta nel capitolo Prezzi/Tariffe, contenuto nel protocollo d'intesa presentato dal Governo alle parti sociali il 12 febbraio 1984. In particolare, non sono compresi nè i prezzi regolamentati, nè i prezzi liberi. In propo-

sito è opportuno ricordare che tra i servizi il cui prezzo influisce sul costo della vita ci sono i servizi detti « a domanda individuale », prestati dagli enti locali ed individuali, col decreto 31 dicembre 1983, dal ministro dell'interno.

I prezzi di questi servizi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, dovranno coprire non più il 23 per cento, ma il 27 per cento dei costi complessivi dei servizi stessi. Questo comporta un aumento: a prezzi costanti, del 17,39 per cento; con un tasso di inflazione del 10 per cento, del 29,13 per cento; con un tasso di inflazione del 12 per cento, del 30,24 per cento. Se si considera che, per la maggior parte dei servizi a domanda individuale, l'aumento dei costi sarà molto superiore al tasso di inflazione anche perchè nel 1984 si applicherà per la prima volta, per tutto l'anno, il nuovo contratto di lavoro, si deve prevedere che l'aumento sarà sensibilmente superiore.

Il mancato adeguamento dell'articolo 6 sopra citato (che d'altra parte comporterebbe una minore entrata per gli enti locali) è in contrasto con l'impegno al contenimento dei prezzi 1984, nel limite del 10 per cento.

Il provvedimento riguarda le tariffe ed i prezzi amministrati. Tra questi, interessano la finanza locale le tariffe elettriche, dei trasporti urbani, dell'acqua potabile e del gas di erogazione.

Mancando un programma che indichi come il Governo intende ripartire gli aumenti tra le diverse tariffe e prezzi amministrati al fine di mantener la media annua ponderata nel limite del 10 per cento, è impossibile sapere qual è il margine di incremento che sarà possibile per le tariffe elettriche, dei trasporti urbani, dell'acqua potabile e del gas di erogazione.

Si deve, inoltre, tener conto che queste tariffe, come le altre regolate dall'articolo 1, subiranno nel 1984 un aumento derivante dall'effetto di trascinamento di aumenti effettuati nel 1983. Secondo i dati ISTAT questo comporterà per le tariffe elettriche un aumento dell'8,025 per cento, per i trasporti urbani del 9,538 per cento; per l'acqua potabile

bile del 6,302 per cento; per il gas di erogazione del 9,70 per cento.

In queste condizioni, il vincolo introdotto dal decreto comporta:

1) che sia modificato l'articolo 7 della legge finanziaria per il 1983 che prescrive che i disavanzi delle aziende di trasporto, non ripianabili con i normali contributi regionali, devono essere coperti mediante adeguamenti tariffari;

2) che le aziende municipalizzate non siano comprese tra gli enti tenuti alla tesoreria unica, come previsto dal decreto-legge n. 5 del 25 gennaio 1984, in conversione al Senato con il disegno di legge n. 463;

3) che sia per le aziende di trasporto urbano, che per le altre aziende, che hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, siano previste entrate che compensino gli aumenti delle tariffe previsti nei bilanci preventivi per il 1984 che non potranno essere effettuati.

Considerato che la predeterminazione unilaterale degli scatti di scala mobile per l'anno 1984 sicuramente avrà conseguenze sulle entrate tributarie per lo stesso anno, con una perdita di gettito della IRPEF;

poichè il decreto n. 10 del 15 febbraio 1984 non solo non quantifica la minore entrata IRPEF per il 1984, ma non provvede nemmeno alla variazione conseguente del bilancio dello Stato, nella voce entrate tributarie — imposta personale sulle persone fisiche —, per la competenza specifica della Commissione finanze e tesoro in materia di entrate, come già riconosciuto in sede di discussione della tabella 1 allegata al Bilancio dello Stato per l'anno 1984, si propone di quantificare la minore entrata IRPEF che deriverà dal mancato scatto dei punti di contingenza per l'anno 1984 e di conseguenza di prevederne, già nella fase di conversione del decreto, la copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per queste ragioni si esprime parere negativo.

POLLASTRELLI, CAVAZZUTI, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLINI, PINTUS, SEGA, VITALE

\* \* \*

**11<sup>a</sup> Commissione permanente** (*Lavoro, emigrazione, previdenza sociale*)

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato formula in merito al disegno di legge n. 529, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 10 del 1984 (« Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza »), le seguenti osservazioni:

per quanto riguarda l'articolo 2 del decreto e l'allegata Tabella, considera errato il sistema di rivalutazione dei redditi familiari da prendere a base per l'erogazione degli assegni familiari integrativi perchè inferiore all'aumento del costo della vita; analoga osservazione viene formulata per le diverse scadenze temporali previste dall'articolo 2 rispetto alla normativa in atto per la esclusione di fasce di reddito dal beneficio dell'assegno integrativo;

relativamente all'articolo 3, si esprime parere negativo in quanto detto articolo si sostituisce ad un accordo ancora in atto, alla libera contrattazione e alle regole del consenso sociale in una materia che è sempre stata prerogativa esclusiva della contrattazione sindacale; perchè comporterebbe, se approvato, una menomazione definitiva della scala mobile rendendo impraticabile una riforma di questo istituto; perchè sanzionerebbe una linea di politica economica che fa del costo del lavoro e del salario dei lavoratori l'unico mezzo di contenimento dell'inflazione.

Per tutte queste ragioni, l'11<sup>a</sup> Commissione esprime parere negativo.

ANTONIAZZI, IANNONE, CANETTI,  
MIANA, DI CORATO, TORRI, MONTALBANO, DE TOFFOL

**Risultata preclusa** (9 marzo 1984)